

avverso la sanzione:

- penalizzazione in classifica di punti 4 da scontarsi nel campionato 2016-17, se la sanzione risultasse afflittiva in esito alla classifica finale del campionato stesso, o, in caso contrario, nel campionato 2017/18;

inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, comma 2 e art. 7 comma 7 C.G.S. – nota n. 1466/859TER pf14-15 SP/gb dell'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

6. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

giudizio di rinvio ex art. 62 comma 2 C.G.S. C.O.N.I. in ordine al rinnovo della valutazione della decisione nei confronti del sig. Raffaele Tartaglia, seguito delibera della Corte Federale di Appello – Sezioni Unite - Com. Uff. n. 112/CFA del 17.3.2017 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - Decisione n. 39/2017 del 12.5.2017)

La C.F.A., all'esito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 39/2017, valutati gli atti, **ASSOLVE** il sig. Raffaele Tartaglia dalle contestazioni ascritte e, per l'effetto, **ANNULLA** le sanzioni infitte con la decisione di cui al Com. Uff. n. 112/CFA del 17.3.2017

7. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

giudizio di rinvio ex art. 62 comma 2 C.G.S. C.O.N.I. in ordine alla integrazione e rinnovazione della motivazione sulle aggravanti contestate tardivamente al sig. Fernando Antonio Arbotti, seguito decisioni della Corte Federale di Appello – Sezioni Unite - Com. Uff. n. 010/CFA del 22.7.2016 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 62/2016 del 13.12.2016)

La C.F.A. **INTEGRA** e **RINNOVA** la motivazione.